

ALLEGATO 4

DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO DEL CINGHIALE DA PARTE DEI PROPRIETARI E CONDUTTORI DEI FONDI

È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle misure di biosicurezza.

1. Rilascio dell'autorizzazione per interventi di controllo del cinghiale tramite impiego di arma da fuoco da parte del proprietario o conduttore dei fondi

Il proprietario o conduttore dei fondi richiede apposita autorizzazione ai competenti uffici territoriali regionali agricoltura, foreste, caccia e pesca (AFCP).

Requisiti per il rilascio:

- accertamento della presenza del cinghiale sui terreni di proprietà o conduzione, a prescindere dal verificarsi di danni alle colture e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo
- essere proprietario o conduttore dei fondi per i quali richiede l'autorizzazione al controllo del cinghiale
- essere titolare di licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità e di copertura assicurativa estesa all'attività di controllo della fauna selvatica;
- ove intenda avvalersi di fucile a canna rigata (carabina), essere in possesso dell'abilitazione alla caccia di selezione al cinghiale.

I competenti AFCP trasmettono tempestivamente copia dell'autorizzazione alla Polizia provinciale/metropolitana e alla stazione dei Carabinieri forestali territorialmente competenti, per gli adempimenti di propria spettanza.

1.1 Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione è annuale, si intende tacitamente rinnovata di anno in anno sino a un massimo di cinque e dopo il quinto anno può essere nuovamente richiesta. È facoltà dei competenti uffici AFCP di sospendere o revocare l'autorizzazione al venir meno delle condizioni di rilascio e in caso di inosservanza delle prescrizioni con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

1.2 Metodi di intervento

- fucile con canna ad anima liscia, di calibro non inferiore al 20, caricato a palla unica e, nel caso di fucile semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce
- fucile a canna rigata (carabina), esclusivamente per coloro che siano abilitati alla caccia di selezione al cinghiale.

L'arma deve essere trasportata scarica e riposta nel fodero, nel percorso per e dal punto fisso.

1.3 Modalità di attuazione degli interventi

Gli interventi di controllo devono essere attuati da postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna, sui terreni su cui sia stata accertata la presenza di cinghiali, nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente e, comunque, all'esterno delle aree naturali protette di cui alla legge 394/91 e dei siti della Rete Natura 2000, salvi diversi accordi con gli enti gestori.

1.4 Tempi di intervento

Gli interventi di controllo possono essere attuati durante tutto l'arco dell'anno e senza limitazione di giornate o di orari.

1.5 Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

- portare con sé copia dell'autorizzazione durante gli spostamenti e lo svolgimento degli interventi di controllo;

- comunicare preventivamente alla Polizia provinciale/metropolitana competente per territorio, ogni singola uscita e consuntiva di ogni capo abbattuto, specificando il sesso, il peso intero, la classe d'età (giovane/adulto);
- apporre immediatamente al tendine di Achille di ogni cinghiale abbattuto, apposito contrassegno inamovibile numerato rilasciato dalla Polizia provinciale/metropolitana al fine di legittimare il possesso e il trasporto della carcassa dell'animale.

1.6 Assegnazione delle carcasse dei cinghiali abbattuti

I capi abbattuti possono essere lasciati nella disponibilità del titolare dell'autorizzazione che abbia effettuato i prelievi in controllo purché il destino delle carni sia esclusivamente l'autoconsumo, anche senza passaggio obbligatorio del capo abbattuto presso un CLS.

Il titolare ha l'obbligo di movimentare e lavorare le carcasse nel pieno rispetto delle norme e delle regole igienico-sanitarie dettate dalle disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana vigenti.

2. Rilascio dell'autorizzazione per interventi di controllo del cinghiale tramite impiego di arma da fuoco a favore di familiari, dipendenti e operatori.

Il proprietario o conduttore del fondo può indicare propri familiari e dipendenti nonché un massimo di due operatori volontari per attuare interventi di controllo del cinghiale con arma da fuoco sui propri fondi. I soggetti di cui sopra devono essere in possesso dell'abilitazione al controllo selettivo del cinghiale, ad esclusione dei familiari iscritti nel fascicolo aziendale come "coadiuvanti familiari". Tutti i soggetti di cui sopra devono essere titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità e di copertura assicurativa estesa all'attività di controllo della fauna selvatica.

Per i familiari iscritti nel fascicolo aziendale come "coadiuvanti familiari" che intendano avvalersi di fucile a

canna rigata (carabina), è altresì necessaria l'abilitazione alla caccia di selezione al cinghiale.

Il proprietario o conduttore del fondo, per tutti i soggetti sopra elencati, presenta ai competenti Corpi di Polizia provinciale e della Città metropolitana di Milano, specifica istanza di autorizzazione, contenente i seguenti dati delle persone per cui richiede l'autorizzazione: nome e cognome, possesso di porto di fucile a uso caccia in corso di validità, con copertura assicurativa estesa al controllo della fauna selvatica, nonché dell'abilitazione al controllo selettivo degli Ungulati ove necessaria.

Metodi di intervento

- familiari, dipendenti, operatori volontari abilitati al controllo selettivo del cinghiale:
 - ⇒ fucile con canna ad anima liscia, di calibro non inferiore al 20, caricato a palla unica e, nel caso di fucile semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce
 - ⇒ fucile a canna rigata (carabina).

L'arma deve essere trasportata scarica e riposta nel fodero, nel percorso per e dal punto fisso.

- familiari iscritti nel fascicolo aziendale come "coadiuvanti familiari" non abilitati al controllo selettivo

del cinghiale:

- ⇒ fucile con canna ad anima liscia, di calibro non inferiore al 20, caricato a palla unica e, nel caso di fucile semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce
- ⇒ fucile a canna rigata (carabina), esclusivamente per coloro che siano abilitati alla caccia di selezione al cinghiale.

L'arma deve essere trasportata scarica e riposta nel fodero, nel percorso per e dal punto fisso. Durata, modalità, tempi di interventi, obblighi e assegnazione delle carcasse: valgono le disposizioni di cui ai punti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6.